

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE
DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI
E DEGLI ESECUTORI DI LAVORI**

Sommario

- A – ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DEL
“CENTRO AGROALIMENTARE LEVANTE LIGURE E LUNIGIANA SRL (C.A.L.L.L. SRL)”
- B - DURATA DELL'ISCRIZIONE
- C - SOGGETTI AMMESSI
- D - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
- E - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
- F - DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE
- G - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
- H - EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE
- I - RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE
- L - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE
- M - RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE
- N - PUBBLICITA'
- O - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- P – NORME DI RINVIO
- Q – MODIFICAZIONI - PUBBLICITA'
- R – PRIMA FORMAZIONE DELL'ELENCO

STORIA DEL DOCUMENTO

Rev. 00

Prima stesura: 31.12.2019

A - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DEL CENTRO AGROALIMENTARE LEVANTE LIGURE E LUNIGIANA SRL (C.A.L.L.L. SRL)

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento, è istituito presso il Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana S.r.l. (qui di seguito denominato più semplicemente CALLL), l'Elenco dei Fornitori dei Prestatori di Servizi ed Esecutori di Lavori. La procedura ha lo scopo di definire un elenco di operatori economici (Fornitori Prestatori di Servizi ed Esecutori di Lavori) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale. Nell'ambito dell'elenco il CALLL può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi") di forniture (di seguito anche "Forniture ") o di lavori.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai fornitori al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

B - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione potrà avere durata massima triennale, fermo restando che alla scadenza potrà essere rinnovata secondo le procedure contenute nel presente regolamento. Gli iscritti, pena la cancellazione dall'elenco e l'esclusione dalla procedure, hanno l'obbligo di comunicare tutte le variazioni rispetto a quanto presentato originariamente e, in ogni caso, trasmettere annualmente l'aggiornamento del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A.

C - SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani;
- i liberi professionisti;
- le società commerciali;
- le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi tra imprese artigiane;
- i consorzi stabili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

D - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

I prestatori di servizi di forniture ed esecutori di lavoro, sono iscritti per categorie di specializzazione. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi, individuati tra quelli definiti dai codici CPV (Common Procurement Vocabulary).

E - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I soggetti indicati al precedente punto D dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attraverso Autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione a norma art. 80 D.Lgs 50/2016.

Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

- di aver svolto Servizi Analoghi attraverso l'avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.
- di aver effettuato un servizio o una fornitura analoga a quello/a descritti nella categoria di specializzazione (servizio "di punta"), effettuato/i negli ultimi 3 anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda.

F - DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (mod. A e B), esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone di:

- **Se soggetto iscritto al registro delle imprese:** certificato di iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98 in corso di validità, ovvero copia conforme dello stesso, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- **Se organismo o professionista non tenuto di iscrizione in C.C.I.A.A.:** dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. In caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione idonea (iscrizione alla Camera di Commercio, all'Albo Professionale o altro) alla comprova di detta iscrizione. CALLL si riserva il diritto di richiedere il certificato del Casellario Giudiziario del Legale Rappresentante e/o del singolo professionista o di tutti i professionisti costituiti in associazione od organismo analogo, e copia della Certificazione di attribuzione del numero di codice fiscale e Partita IVA;

G - COMUNICAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il CALLL provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data di ricezione della domanda. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione. Il CALLL entro un mese a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione.

Qualora il CALLL ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro un mese dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti, il CALLL non accoglierà la domanda di iscrizione. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta. In entrambi i casi di reiezione verranno comunicati tempestivamente i motivi che ostano all'iscrizione. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice degli Appalti, D.lgs. n. 50/2016.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

H - EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti.

L'iscrizione all'elenco fiduciario ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della relativa domanda del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che ne hanno dato luogo. Ove il CALLL ritenga di avvalersi dell'elenco, gli Operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

L'inclusione del Fornitore nell'Albo Fornitori del CALLL non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, forniture di servizi e beni, e la società non è assolutamente vincolata nei confronti del Fornitore stesso.

La società provvederà, comunque, alla verifica della congruità dei costi relativa a ciascun affidamento, nonché alla verifica del puntuale rispetto delle condizioni stabilite per le forniture, l'esecuzione dei lavori e servizi, le prestazioni professionali.

Tutte le comunicazioni saranno inviate da CALLL al Fornitore a mezzo e-mail.

I - RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

Il CALLL, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, o la riduzione o ad annullamento della stessa.

L'annullamento è disposto d'ufficio per le imprese che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti senza fornire adeguata motivazione in merito.

Il CALLL potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

L - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Segnalazione delle variazioni: gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare al CALLL tutte le variazioni in ordine ai requisiti, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo e-mail, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione.

Mantenimento dell'iscrizione: ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono presentare ogni anno l'aggiornamento del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A.

M - RINNOVO ED ESTENSIONE

Rinnovo: sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda, tramite i predisposti moduli A e B, intesa al rinnovo stessa, corredandola dell'intera documentazione indicata nel regolamento, adeguatamente aggiornata. Il CALLL comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente. La durata in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

Estensione: L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione. La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione di cui si chiede l'aggiornamento. Nel caso di estensione dell'iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

N – PUBBLICITA'

L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi del CALLL dei fornitori e dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico del CALLL.

O — TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(Regolamento UE 679/2016 GDPR – Regolamento Generale della Protezione dei Dati)

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Generale della Protezione dei Dati – Regolamento UE 679/2016, si informa che il CALLL provvederà a gestire l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione nell'elenco fornitori. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, cancellazione organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati personali è “CALLL Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana srl” con sede in Sarzana (SP) in Via Variante Cisa 53/A.

P – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari.

Q – Modificazioni – pubblicità

La società CALLL pubblica il presente Regolamento, nonché tutte le successive modifiche e/o integrazioni, sul sito istituzionale della società.

R – Prima formazione dell'elenco

Viene previsto che in sede di prima emissione dell'elenco, gli operatori potranno presentare domanda di iscrizione entro il 31.03.2020 e il CALLL avrà tempo per esaminare le domande e formare il relativo primo elenco definitivo entro il 30.04.2020.